



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 01/03/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 208

Modello di Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n°3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue.

La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è lo strumento di raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

Attraverso la SDO vengono raccolte, nel rispetto della normativa che tutela la privacy, informazioni essenziali alla conoscenza delle attività ospedaliere utili sia agli addetti ai lavori sia ai cittadini.

Le schede di dimissione sono compilate dai medici che hanno avuto in cura il paziente ricoverato; le informazioni raccolte e codificate sono trasmesse alle Regioni e da queste al Ministero della salute.

La SDO è stata istituita con il Decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1991; il successivo decreto 26 luglio 1993 ne ha precisato analiticamente i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni raccolte.

Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 "Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati", ha aggiornato i contenuti ed il flusso informativo della SDO ed ha fissato regole generali per la codifica delle informazioni di natura clinica (diagnosi, interventi chirurgici e procedure diagnostiche terapeutiche), precisando che per tale operazione di codifica deve essere utilizzato il più aggiornato sistema di codici ICD9CM del 1997 in sostituzione dell'ormai datato sistema ICD9 (1975). Tale Regolamento è stato successivamente integrato con il Decreto Ministeriale 8 luglio 2010, n. 135.

Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, all'articolo 1 comma 2 ha espressamente previsto che "le Regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto informativo minimo di cui al comma 1".

A fronte di tanto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2858/10 è stato stabilito che a partire dal 1° gennaio 2011, per tutte le attività chirurgiche, si trascriva sulla Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) in campo dedicato, la valutazione della condizione clinica del soggetto secondo la classificazione A.S.A. come informazione obbligatoria per tutta le attività chirurgiche. Lo stesso provvedimento giuntale ha stabilito, inoltre, l'obbligo dal 1° gennaio 2011 di segnalare sulla SDO le protesi utilizzate nel ricovero con i codici della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (d.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive integrazioni) con il Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici (D.M. 21 dicembre 2009).

Infine con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2618 del 30 novembre 2010 è stata prevista la possibilità di scorporare il costo del farmaco oncologico ad alto costo da quello della prestazione.

Si propone, pertanto, il nuovo modello di scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui all'Allegato A, composto da due facciate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La suddetta

scheda è stata redatta sulla base delle norme e disposizioni in materia ad oggi emanate.

1. D:M: 8 luglio 2010, n.135 "Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380";
2. valutazione della condizione clinica del soggetto secondo la classificazione A.S.A. come informazione obbligatoria per tutte le attività chirurgiche;
3. protesi utilizzate nel ricovero con i codici della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (d.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive integrazioni) con il Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici (D.M. 21 dicembre 2009);
4. indicazione separata del rimborso del farmaco oncologico (D.G.R. n. 2618/10);
5. tipo di libera professione (Articolo 15-quinquies del D.Lgs. 502/92-Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari).

Le strutture sanitarie possono autonomamente definire il layout, nonché la presentazione della SDO, senza modificare il contenuto della stessa, dettagliatamente definito nell'allegato A.

COPERTURA FINANZIARIA - l.r. n.28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:

- di approvare il modello di Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) di cui all'Allegato A, composto da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di stabilire che le strutture sanitarie possano autonomamente definire il layout, nonché la presentazione della SDO, senza modificare il contenuto della stessa, dettagliatamente definito nell'allegato A.
- di dare mandato al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Ospedaliere Universitarie, Aziende Sanitarie Locali, IRCCS

pubblici, Enti Ecclesiastici, IRCCS S.Giovanni Rotondo, IRCCS privati.

- di disporre che le Aziende Sanitarie Locali trasmettano il presente provvedimento alle strutture private accreditate con gli accordi contrattuali insistenti nel proprio territorio.
- di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno A.Sasso